



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 401 del 04/04/2024

OGGETTO: EDIL AMBIENTE S.A.S. DI CIURLIA MARIA TERESA & C. P. IVA 04414000754
IMPIANTO DI RECUPERO, SELEZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE SITO NEL COMUNE DI COPERTINO.
MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART.
208 DEL D. LGS. N. 152/2006 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 157 DEL 09/02/2021, GIÀ MODIFICATA DALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1470 DEL 23/09/2021.

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui è stato attribuito all'ing. Fernando Moschettini l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Visti:

- la Legge Regionale n. 26 del 7 novembre 2022, "*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*";
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Visti altresì:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore” è stato approvato con D.G.R. 19/05/2015, n. 1023;
- l’art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede: “Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”;
- l’art. 28, comma 1 lett. c) della L. R. n. 17/2000 e s.m.i., che conferma l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
- la L. R. 14 giugno 2007 n. 17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- gli artt. 113 e 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l’obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- il D. M. 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- l’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che *“I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l’autorizzazione unica, presentare apposita domanda all’autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...”*;
- l’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l’autorizzazione ai sensi della Parte V del decreto;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20/10/2009;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.” [D. Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii.);
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto “Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, protocollo n. 1121 del 21/01/2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- l’art. 27-bis del d. Lgs. n. 152/2006, sul Provvedimento autorizzatorio unico regionale, che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale,

dispone che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, c. 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

premesse che:

- lo scrivente Servizio, con la Determinazione Dirigenziale n° 749 del 30.04.2015 adottò, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. 59/2013:

lett. a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs 152/06;

lett. c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/06;

lett. g): iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori di Rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;

a favore della società Edil Ambiente S.r.l., con sede legale in Copertino alla Contrada Mollone n° 6 (P. IVA 04414000754), nella persona della sig.ra Maria Teresa Ciurlia (C. F.: CRLMTR53A49B792N), in qualità di Amministratore Unico, per l'impianto di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione sito in Copertino, alla Contrada Mollone, Zona Industriale, su terreno riportato in Catasto al Fg. 55, particella 195;

- il SUAP di Copertino con atto dirigenziale n. 1 del 26 luglio 2016 rilasciò l'Autorizzazione Unica ambientale alla società Edil Ambiente S.r.l. per l'esercizio del suddetto impianto di recupero di rifiuti inerti sito in Copertino, comprensiva delle autorizzazioni ambientali di seguito indicate;
- con istanza acquisita al prot. n. 28577 del 24/08/2020, la signora Maria Teresa Ciurlia, chiese il rilascio della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e della Autorizzazione Unica (A. U.) per una modifica delle condizioni di esercizio del proprio impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, passando dalla precedente autorizzazione semplificata ex artt. 214 e 216 alla nuova autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;
- con la Determinazione Dirigenziale n° 157 del 09.02.2021, lo scrivente Servizio autorizzò la società EDIL AMBIENTE S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, all'esercizio, presso il suddetto impianto delle operazioni di smaltimento/recupero di cui agli Allegati B e C alla Parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 di seguito elencati:

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;

per le tipologie e quantità indicate nell'ALLEGATO A, contenente l'elenco dei codici CER ammessi al trattamento in impianto, con indicazione delle relative quantità massime annue, delle operazioni di smaltimento/recupero e dell'entità dello stoccaggio istantaneo massimo, il tutto per una potenzialità dell'impianto individuata in:

*capacità massima di recupero **60.300** tonnellate/anno*

capacità massima di stoccaggio istantaneo 2.000 tonnellate;

- con la stessa Determinazione fu disposto, in riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto "end of waste", che la società, ai fini dell'ottenimento di materiali riciclati di natura inerte, le cui caratteristiche chimico/fisiche sono tali da renderlo direttamente

- riutilizzabile, si attendesse ai processi produttivi e protocolli di verifica di coerenza degli stessi alle disposizioni dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 descritti nell'ALLEGATO B accluso allo stesso atto, Procedura per la definizione di cessazione di rifiuto sensi del 184-ter del D. Lgs. n.152/2006 (rif. Linee Guida SNPA 23/20);
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 23/09/2021, questo Servizio, su istanza della società, ha apportato una modifica al suddetto provvedimento di Autorizzazione Unica, in termini di aggiornamento in diminuzione dell'elenco dei codici EER dei rifiuti ammessi al trattamento e dei relativi quantitativi annui, autorizzando un nuovo ALLEGATO A e la riduzione da 60.300 tonnellate/anno a 56.895 tonnellate/anno;
 - la società EDIL AMBIENTE S.R.L., con nota acquisita al prot. n. 20984 del 24/05/2022, ha chiesto l'avvio della procedura ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla introduzione di nuove tipologie EER nell'elenco dei rifiuti ammissibili presso il proprio impianto; allegando all'istanza i seguenti elaborati:

Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6, co. 9, del D. Lgs. n. 152/2006

Relazione tecnica

Layout rifiuti;

- dalla Lista di controllo si ricava che le modifiche proposte consistono:

1. nella introduzione dei seguenti EER

010413 - Rifiuti p. dal taglio e dalla segazione della pietra, div. da quelli di cui alla voce 01 04 07

030105 - Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli div. da quelli di cui alla voce 03 01 04

200303 - Residui della pulizia stradale

2. nella eliminazione del codice EER

190801 - vaglio

3. nella rimodulazione dei quantitativi di alcuni EER, con la **conferma del quantitativo totale di rifiuti trattabili a 56.895 tonnellate/anno;**

- atteso che i nuovi rifiuti presentano le medesime caratteristiche di quelli già autorizzati, che si utilizzeranno le medesime aree e le medesime attrezzature, che la capacità massima di rifiuti trattabili è confermata in 56.895 tonnellate/anno, la modifica proposta è stata ritenuta sotto il profilo VIA non sostanziale, e, pertanto, **con la Determinazione n. 1109 del 09.08.2022**, ai sensi del c. 9, art. 6, del D. Lgs. n. 152/2006, è stata esclusa la necessità di ricorrere a procedura di Verifica di Assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
- **la EDIL AMBIENTE S.R.L., con nota acquisita al prot. n. 33262 del 02/09/2022**, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, formale istanza di modifica e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica secondo la proposta che aveva scontato la procedura di verifica preliminare ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006;
- **la sig.ra Maria Teresa Ciurlia, con nota acquisita al prot. n. 3026 del 23/01/2024**, ha chiesto la voltura alla società EDIL AMBIENTE S.a.s. di Ciurlia Maria Teresa & C. P. IVA 04414000754 dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 relativa all'impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da attività di costruzione e demolizione sito nel Comune di Copertino, a seguito della variazione della forma giuridica della società della quale continuava ad essere la legale rappresentante;
- lo scrivente Servizio, con la Determinazione Dirigenziale n. 338 del 22.03.2024, ha volturato l'Autorizzazione alla società EDIL AMBIENTE S.a.s. di Ciurlia Maria Teresa & C. P. IVA 04414000754;
- atteso che la modifica proposta con la nota prot. n. 33262 del 02/09/2022 non è una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis) del D.

Lgs. n. 152/2006, è necessario, comunque, aggiornare l'Autorizzazione Unica ex art. 208, autorizzando il nuovo elenco dei rifiuti trattabili, e i relativi quantitativi annui, riportati nell'Allegato A;

DATO ATTO,

- ai sensi del vigente PIAO – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento,

DETERMINA

- Modificare e integrare la Determinazione Dirigenziale n. 157 del 09.02.2021, già modificata con la D. D. n. 1470 del 23/09/2021, autorizzando ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, la società EDIL AMBIENTE S.a.s. di Ciurlia Maria Teresa & C. (P. IVA 04414000754) al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi riportati in elenco nell'ALLEGATO A al presente atto, nei limiti quantitativi ivi riportati, presso l'impianto sito nella Zona Industriale di Copertino sul terreno individuato in catasto al Fg. 55, part. 195;
- confermare tutte le rimanenti condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 157 del 09.02.2021 e nella D. D. n. 1470 del 23/09/2021;
- trasmettere il presente atto ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
Edil Ambiente S.a.s. *edilambientesas@arubapec.it*
Comune di Copertino *comunecopertino@pec.rupar.puglia.it*
Polizia Provinciale *poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it*
Servizio Igiene ASL Lecce *sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it*
ARPA Puglia - Dap di Lecce *dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*
Nucleo Operativo Ecol. Carabinieri Lecce *sle41043@pec.carabinieri.it*
- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

N. B. parte integrante dell'atto: Allegato A

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie.
E. Q. Gestione Procedimenti Autorizzativi Dott. Salvatore Francioso

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Dirigente

Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.